



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 7 Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Direzione

ORDINANZA n. 26 del 22 ottobre 2021

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto viario di via don Guanella compreso tra i civici 54 e 60 causa pericolo indotto da alberi di alto fusto fino alla messa in sicurezza di tutti gli esemplari arborei presenti all'interno delle aree pertinenziali agli isolati 6 e 7 del rione Don Guanella.

IL DIRETTORE

Premesso che

- con nota PG/2021/695845 del 24/09/2021 il Servizio Protezione Civile comunicava il pericolo indotto da alberi di alto fusto in via Don Luigi Guanella tra i civici 54 e 60 con interdizione al transito pedonale e veicolare di via Don Luigi Guanella nel tratto di strada tra i civici 54 e 60 nonché degli accessi alla SP500 da viale U. Maddalena e da viale U. Masoni per non consentire il transito veicolare sulla stessa all'altezza di via Don Luigi Guanella 54-60 dove le chiome degli alberi di alto fusto invadevano la semicarreggiata della SP500 direzione Melito;
- con nota PG/2021/711383 del 30/09/2021 il Servizio Verde della Città comunicava la riapertura dell'Asse perimetrale Melito-Scampia stante la messa in sicurezza di n. 2 esemplari arborei con chioma sporgente su detto asse viario chiarendo di non avere competenze sulle restanti alberature presenti all'interno dei lotti 6 e 7, inoltre allegava nota PG/2021/711240 del 30/09/2021 della soc. C.R. Verde S.r.l. Verde e Arredo Urbano, in cui si chiariva che non era stato possibile procedere alla messa in sicurezza degli esemplari arborei di pino domestico (*pinus pinea*) impiantati nelle aree di competenza del lotto 6 e 7 poiché al loro interno si riscontrava la presenza di strutture abusive che inibiscono tuttora l'ingresso degli automezzi necessari alla corretta esecuzione dell'intervento;
- con note PG/2021/713165 del 01/10/2021 e PG/2021/717728 del 04/10/2021 la Direzione di Municipalità 7 chiedeva al Servizio Verde della Città e all'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (A.C.E.R.) di conoscere se sussistevano anche le condizioni per la riapertura del tratto viario di via don Guanella compreso tra i civici 54 e 60;
- con nota PG/2021/728245 del 07/10/2021 il Servizio Verde della Città rispondeva rifacendosi alla sopra citata nota PG/2021/711383 del 30/09/2021;
- con nota PG/2021/734297 del 11/10/2021 la soc. A.C.E.R. comunicava di aver provveduto in data 30/09/2021 alla eliminazione del pericolo derivante dai due alberi ubicati all'interno delle aree pertinenziali agli is.ti 6 e 7 del Rione don Guanella ma relativamente ai restanti esemplari arborei presenti sulle aree si ribadiva la presenza di numerose recinzioni e baracche abusive che fungono da impedimento ed intralcio anche al semplice ingresso dei mezzi e all'impiego delle attrezzature;
- per quanto sopra esposto permangono le condizioni per la chiusura al transito pedonale e veicolare di via Don Luigi Guanella nel tratto di strada tra i civici 54 e 60 fino alla messa in sicurezza di tutti gli esemplari arborei presenti all'interno delle aree pertinenziali agli isolati 6 e 7 del rione Don Guanella;

Visti

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

Preso atto che

- su portale Sapis è stato chiesto alla soc. Napoli Servizi il 28/09/2021 il ripristino del transennamento provvisorio (rigo 2934) nonché in data 01/10/2021 (rigo 2940) ottenendo esito positivo;
- sullo stesso portale è stata richiesta in data 11/10/2021 la realizzazione di transennamento fisso con elementi metallici dotati di basetta in cemento tra i civici 54 e 60 e relativa segnaletica di preavviso su via Miano (rigo 2940) ottenendo la seguente risposta:<<transennamento non eseguito per la protesta di diversi residenti. Si richiede la presenza di autorità competente>>.

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare il provvedimento di seguito indicato:

ORDINA

Istituire il seguente dispositivo di traffico temporaneo fino alla messa in sicurezza di tutti gli esemplari arborei presenti all'interno delle aree pertinenziali agli isolati 6 e 7 del rione Don Guanella:

- **chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto viario di via don Guanella compreso tra i civici 54 e 60 causa pericolo indotto da alberi di alto fusto.**

Il percorso alternativo individuato sarà il seguente:

- viabilità interna interviali rione don Guanella, via E. Ciccotti.

La segnaletica stradale funzionale all'attuazione del presente dispositivo, nonché i transennamenti a monte e a valle sono a carico della soc. Napoli Servizi S.p.A..

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata. Sono esclusi dal presente dispositivo i mezzi delle forze dell'ordine, i mezzi di soccorso in esercizio e gli aventi diritto compatibilmente con le esigenze di cantiere.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il Dipartimento di Sicurezza è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal direttore
dott. Giuseppe Arzillo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.